STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 73

Criteri d'avanzamento per merito comparativo

Il Consiglio di amministrazione determina, preliminarmente, i criteri per la valutazione e la comparazione dei requisiti e delle attitudini professionali dei dipendenti scrutinabili, nonche' i relativi coefficienti numerici per la formazione delle graduatorie, con particolare riguardo, in relazione alle caratteristiche di carriera, alla qualita' del servizio prestato, agli incarichi svolti, all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da conferire, alla cultura ed ai requisiti individuali e di preparazione professionale, nonche' all'anzianita' la qualifica, ed all'aver conseguito l'assunzione mediante concorso per esami nel gruppo cui appartiene la qualifica da conferire o, in via subordinata, vi sia pervenuto mediante concorso interno per esami. La determinazione del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente e' pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato. Le commissioni di avanzamento redigono appositi verbali di scrutinio dai quali debbono risultare i titoli considerati e la valutazione fatta dei medesimi.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	V — Avanzamenti del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-73-criteri-d-avanzamento-per-merito-comparativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it